

Trovarisposte

I nostri esperti

I COMMERCIALISTI
Gian Andrea Giavazzi
Renato Tassetti

dell'Ordine dei commercialisti
ed esperti contabili di Bergamo

IL NOTAIO
Francesco Boni

del Collegio notarile di Bergamo

I CONSULENTI DEL LAVORO
Giuseppe Valenti


del Centro studi
consulenti del lavoro di Bergamo

**L'AMMINISTRATORE
DI CONDOMINIO**
Francesco Cortesi

dello Sportello condominio
Sicet-Cisl di Bergamo

Studi di settore in soffitta con gli indici di affidabilità

La novità. Via libera al provvedimento che allarga le attività interessate. Prevista anche la riduzione dei termini per l'accertamento e l'esonero



I nuovi Indici di affidabilità (Isa) saranno applicati a partire dal periodo d'imposta 2018 previa approvazione del ministero dell'Economia

MARCO CONTI

Nei giorni scorsi il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, ha firmato un nuovo provvedimento con il quale ha aumentato le attività interessate dai nuovi indici di affidabilità (Isa) con i quali il fisco mette in soffitta i vecchi (e contestatissimi) studi di settore. Per l'esattezza sono 105 i nuovi indici sintetici di affidabilità fiscale che saranno sottoposti al vaglio del ministro dell'Economia e delle Finanze. Di questi, 23 riguardano attività economiche che attualmente sono soggette esclusivamente a parametri.

La suddivisione dei nuovi indici riguardano le attività economiche del settore dell'agricoltura (2), del settore delle manifatture (22), del settore dei servizi (44), le attività professionali (14) e le attività economiche del settore del commercio (23). A questi si aggiungono i 69 indici già approvati con il decreto del ministro dell'Economia e delle finanze del 23 marzo 2018. Anche

i nuovi Isa, spiega il fisco, saranno applicati a partire dal periodo d'imposta 2018, previa approvazione del ministero dell'Economia e delle finanze tramite decreto, e stabiliranno, in una scala da 1 a 10, il grado di «affidabilità» di circa quattro milioni di operatori economici interessati.

Ricordiamo che gli indici sintetici di affidabilità fiscale sono stati introdotti per favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili, stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari e rafforzare la collaborazione con l'Amministrazione finanziaria. Nel dettaglio, gli indici, misurando attraverso un metodo statistico-economico, dati e informazioni relativi a più periodi d'imposta, forniscono una sintesi di valori tramite la quale sarà possibile verificare la normalità e la coerenza della gestione professionale o aziendale dei contribuenti.

Il riscontro trasparente della correttezza dei comportamenti fiscali consentirà di individuare

La rubrica

Come inviare i quesiti agli esperti

Due le strade per presentare le vostre domande agli esperti della rubrica Trovarisposte, commercialisti, notai, consulenti del lavoro e amministratori di condominio. Potete compilare il coupon che trovate nella seconda pagina e inviarlo via fax allo 035.386217 o consegnarlo alla sede de «L'Eco di Bergamo» in viale Papa Giovanni XXIII, 118 in città. Altrimenti è possibile inviare una mail a trovarisposte@eco.bg.it che trovate anche sul sito www.ecodibergamo.it cliccando sull'apposito banner Trovarisposte. Indicate a quale professionista è rivolto il quesito, le vostre generalità e, nel caso vogliate mantenere l'anonimato, specificatelo in modo chiaro.

Commercialisti

RISPOSTA N. 1.377

Casa per università Sono previste delle agevolazioni?

Sono genitore di uno studente universitario. L'Università è fuori provincia e affitterò un appartamento per mio figlio. Ho diritto a qualche agevolazione fiscale?

— LETTERA FIRMATA

L'ordinamento fiscale prevede una detrazione Irpef, pari al 19% e per un importo non superiore a 2.633 euro, dei canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione ad uso abitativo registrati e dei canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti. La detrazione spetta per i soli canoni e il pagamento deve essere dimostrato con quietanza di pagamento, copia del contratto di locazione e autocertificazione attestante lo status di studente universitario. È inoltre necessario che l'immobile affittato sia situato nello stesso Comune in cui ha sede l'Università o in Comuni limitrofi e che sia distante da quello di residenza dello studente di almeno 100 chilometri e, comunque, in una Provincia diversa.

RISPOSTA N. 1.378

Come detrarre l'acquisto per pannoloni

Poiché le forniture trimestrali dell'Asst non sono sufficienti, acquisto on line direttamente dal produttore una quantità di pannoloni per incontinenza ogni bimestre. Il fornitore produttore emette regolare fattura con relativa descrizione ma - dietro mia richiesta - ha risposto negativamente all'applicazione dell'aliquota Iva nella misura del 4% (pur essendo in possesso di certificato di invalidità) applicando l'aliquota Iva ordinaria del 22%. Le fatture per le suddette forniture classificabili come «dispositivi medici ai sensi D.L. 46/97» - anche se in fattura non viene riportato - possono essere oggetto della detrazione del 19% nella dichiarazione dei redditi?

— LETTERA FIRMATA

La circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 17 del 18/05/2006, al punto 2, ha chiarito che i pannoloni per incontinenti rientrano tra le spese sanitarie, detraibili ai sensi dell'art. 15, del Tuir.

Per documentare la suddetta spesa, occorre conservare la fattura o lo scontrino fiscale con indicato il codice fiscale del fruitore della detrazione, la prescrizione del medico o una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui si attesti la necessità per la quale è stato acquistato l'ausilio. La spesa, deve riguardare dispositivi medici contrassegnati con la marcatura C.E..

Per quanto riguarda l'aliquota Iva, l'agevolazione al 4% anziché al 22% spetta «su tutti gli ausili e protesi relativi a menomazione funzionali permanenti», compresi i pannoloni per incontinenti; per poter fruire dell'aliquota agevolata, occorre inviare al fornitore, prima dell'acquisto:

- Prescrizione medica
- Certificato di invalidità rilasciato dall' ASL competente che attesti il carattere permanente dell'invalidità e il collegamento funzionale tra la patologia dichiarata e il sussidio richiesto.

RISPOSTA N. 1.379

Atto di donazione e quelle detrazioni del donatore

Il donante all'atto di donazione si è riservato il diritto di continuare a detrarre la rata per le opere di ristrutturazione dell'immobile donato e per le spese di arredo dell'immobile stesso. È possibile continuare a detrarre dal donante oltre le spese per ristrutturazione anche quelle per l'arredo?

— LETTERA FIRMATA

Ai sensi dell'art. 16/bis, comma 8, del T.U.I.R. «in caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui al comma 1, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodo d'imposta, salvo diverso accordo tra le parti, all' acquirente persona fisica dell'unità immobiliare»; è stato inoltre chiarito, con la circolare n. 19/e del 01/06/2012, che benché il legislatore abbia utilizzato il termine «vendita» il trasferimento della detrazione trova applicazione in tutte le ipotesi in cui si ha una cessione dell' immobile, anche se a titolo gratuito. Quindi se il donante si è riservato il diritto, può detrarre le rate residue dei lavori per recupero edilizio.

Notaio

RISPOSTA N. 1.380

Quali sono i diritti di eredità di un genero?

Io e mia moglie avevamo due figli, regolarmente sposati e con figli; mia figlia è morta in incidente due giorni dopo la figlia, ed è rimasto il coniuge. È vero che i miei averi, sia soldi sul conto corrente che proprietà immobiliari al mio decesso passano anche a mio genero? Ci sono pareri contrastanti, sento chi dice di sì e chi assolutamente no vero, come posso evitare questo problema? Un atto notarile mi dicono che risulterebbe donazione al figlio, e quindi impugnabile, vero?

LETTERA FIRMATA

È pacifico che in caso di suo decesso, a suo genero non verrebbe riservato alcun diritto sui beni dell'eredità. Le categorie di successibili sono definite dagli articoli 565 e seguenti del Cod.Civ. e tra questi non sono contemplati gli affini (il genero è un affine di primo grado). Il decesso di sua nipote (figlia della figlia) non ha trasmesso alcun diritto al padre, rispetto alla successione del nonno ancora vivente. A questo fine non è dunque nemmeno necessario che lei effettui alcuna donazione, che peraltro non sarebbe impugnabile dal genero.

RISPOSTA N. 1.381

Se l'eredità diventa «indisponibile» come comportarsi?

Vorrei sapere cosa significa erede indisponibile. Nel caso in cui, all'apertura testamentaria io risulti co-erede di un altro erede, appunto indisponibile, cosa accade?

LETTERA FIRMATA

Probabilmente l'espressione cui si riferisce è stata utilizzata impropriamente: non è indisponibile l'eredità, ma la quota di legittima riservata all'eredità necessario. In altri termini, vi sono alcune categorie di soggetti (detti eredi necessari o legittimari) ai quali la legge riserva una quota di eredità, che in qualche modo è indisponibile. Il concetto di indisponibilità merita tuttavia di esser chiarito per evitare fraintendimenti: un eventuale testamento che non dovesse rispettare le quote riservate ai legittimari, non sarebbe di per sé nullo, ma soltanto «riducibile», nel senso che verrebbe rimessa all'eredità (escluso o lesa dal testamento) la scelta di impugnarlo per reclamare appunto la legittima. Se quel testamento non venisse impugnato, produrrebbe a pieno i suoi effetti. Gli eredi legittimari sono solo i parenti più stretti: il coniuge, i discendenti e, in assenza di discendenti, gli ascendenti. Consideri, infine, che le quote riservate agli eredi legittimari cambiano in funzione della composizione della famiglia, per questo nel caso di redazione

TROVA INCENTIVI

Docenti, in arrivo 700 mila euro per la didattica sull'innovazione

In arrivo 700 mila euro di fondi regionali a sostegno dell'innovazione tecnologica nella didattica per il personale docente per l'anno scolastico 2018/2019.

Si tratta della formazione degli insegnanti denominata Generazione Web Lombardia a sostegno delle politiche integrate di innovazione tecnologica nella didattica e finalizzato a interventi formativi per il personale docente al fine di diffondere e potenziare le competenze professionali di utilizzo delle strumentazioni e tecnologie digitali.

I progetti formativi, spigola la Regione, dovranno promuovere l'innovazione nella metodologia didattica (come ad es. flipped classroom, cooperative learning, inquiry-based learning, ecc.); l'uso delle tecnologie ICT per migliorare gli apprendimenti e la gestione dei gruppi; l'impiego di learning strategies innovative per lo sviluppo del pensiero scientifico, computazionale e creativo, e, in particolare, dovranno favorire

obiettivi specifici legati all'utilizzo delle nuove tecnologie: accessibilità, coding, tinkering e robotica educativa, realtà virtuale e aumentata. I progetti formativi sono rivolti ai docenti in servizio nell'anno formativo 2018/2019, contrattualizzati e impiegati in modo non occasionale, presso le istituzioni scolastiche e/o formative appartenenti alla rete. La domanda di accesso ai contributi deve essere presentata dal soggetto capofila della rete di partenariato e deve essere compilata esclusivamente online tramite la piattaforma SiAge – Sistema Agevolazioni (www.siage.regione.lombardia.it). Il caricamento dei percorsi formativi del progetto deve essere effettuato nell'offerta formativa n. 235 "Formazione insegnanti GWL 2018/2019" (<http://gefo.serviziurl.it/dote>) entro il 14 giugno.

Info: Patrizia Fontana (patrizia_fontana@regione.lombardia.it), Anna Galleano (anna_galleano@regione.lombardia.it). Per il bando e gli allegati, sezione Bandi sul sito della regione www.regione.lombardia.it.

M. C.



devo assicurarmi?

Sono la sorella di un soggetto che ha un'impresa familiare che svolge attività commerciale, lo aiuto saltuariamente, 1 fine settimana al mese e mio fratello non mi riconosce nessun compenso, volevo sapere se devo essere assicurata alla gestione commercianti.

LETTERA FIRMATA

Il ministero del Lavoro con la Circolare n. 10478/2013 ha fornito indicazioni, ai propri ispettori, in merito al trattamento previdenziale delle prestazioni rese dai collaboratori familiari nei settori dell'artigianato, del commercio e dell'agricoltura. In tale occasione, il ministero ha chiarito che le prestazioni rese da pensionati, parenti o affini dell'imprenditore, qualora siano di natura occasionale e di tipo gratuito non comportano l'iscrizione nella Gestione assicurativa di competenza, né sono da ricondurre alla fattispecie della subordinazione. Ora l'Ispettorato con lettera Circolare n.50 del 15 Marzo 2018 interviene sul tema, fornendo al personale ispettivo degli indici per la valutazione quali indici di abitualità e prevalenza dell'attività lavorativa resa da collaboratori/coadiuvanti familiari, difatti la configurazione del carattere abituale o prevalente della prestazione resa dal familiare è requisito essenziale ai fini dell'iscrizione presso le apposite gestioni previdenziali Inps. Secondo l'Ispettorato Nazionale del Lavoro le prestazioni rese:

- Dal familiare pensionato che non assicuri una presenza continuativa;
- Dal familiare già titolare di un impiego full time presso un

altro datore di lavoro. Sono riconducibili ad esigenze solidaristiche circoscritte ad un arco temporale definito e pertanto le stesse consistono in prestazioni occasionali, escluse dall'obbligo di iscrizione alla relativa Gestione previdenziale. Relativamente alla valutazione di occasionalità della prestazione si richiama la disciplina prevista per il settore artigiano che fissa in 90 giorni nel corso dell'anno il limite temporale massimo della collaborazione gratuita. Tale indice, secondo l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, può essere utilizzato anche per le attività stagionali del settore turistico.

Amministratore di condominio

RISPOSTA N. 1.384

Canna fumaria non adeguata, cosa posso fare?

Abito al piano terra di un condominio di cinque piani. Devo sostituire la ma caldaietta, che ha più di quindici anni. L'idraulico mi ha però detto che non potrò più utilizzare la medesima canna fumaria perché le altre caldaiette sono a tiraggio naturale, mentre la mia sarà a condensazione. In teoria, tutti gli altri dovrebbero cambiare la loro caldaietta con una a condensazione per poter io continuare a usare lo stesso condotto. Io glielo ho chiesto ma mi hanno detto che non vogliono spendere soldi. Come posso fare a riscaldare il mio appartamento se anche gli altri non cambieranno la loro caldaietta?

LETTERA FIRMATA

Non esiste alcun obbligo di solidarietà tra gli utilizzatori della medesima canna fumaria ramificata. In mancanza di un accordo di riqualificazione con gli altri condomini che usufruiscono

dello stesso condotto fumario ramificato, Lei può fare riferimento all' Art. 5 del DPR n. 412 del 26-08-93 e s.m.i. Esso al suo punto 9-bis, lettera a e al suo punto 9-ter lettera iv consente agli utenti di canne fumarie ramificate, in occasione della sostituzione della caldaia, di scaricare a parete. I terminali di scarico dovranno essere posizionati nel rispetto del disposto della regola tecnica contenuta nella UNI 7129. Inoltre, il medesimo articolo al suo punto 9-quater dispone che i comuni adeguino di conseguenza i propri regolamenti edilizi.

RISPOSTA N. 1.385

Decisioni poco collegiali: posso oppormi?

Nel mio condominio, a seguito di un preciso regolamento condominiale che mi sono trovata allegato all'atto di acquisto e che comunque ho sottoscritto anch'io, un ristretto gruppo di persone prende le decisioni circa le cose importanti da fare e poi li fa eseguire. Così facendo, io mi sento sempre esclusa e vengo a sapere le cose solo quando sono state fatte. Cosa posso fare ?

LETTERA FIRMATA

Il regolamento contrattuale di condominio può sottoporre a limitazioni l'esercizio dei poteri e delle facoltà che normalmente caratterizzano il contenuto del diritto di proprietà, ma non può derogare alle disposizioni riguardanti l'organizzazione e la dinamica dell'assemblea che è l'organo di amministrazione e della gestione del condominio (Cass. n. 7894 del 28 sett. 1994 e cfr. art. 1138 del cc.) il cui funzionamento è disciplinato dall'art. 1136 del cc. e che comprende anche la discussione e le delibere in tema di manutenzioni straordinarie. Cioè, l'autonomia privata non può derogare alle norme riguardanti gli organi collegiali, che specificamente tutelano le minoranze. Richieda pertanto al vostro amministratore di considerare nullo (perché contrario a norme inderogabili) il regolamento nella parte in cui è in contrasto con l'art. 1136 e di inserire nell'ordine del giorno della prossima assemblea anche la discussione di eventuali manutenzioni edili.



Ecco come sottoporre le tue domande agli esperti:

- compila questo **coupon** e invialo via **fax** allo **035.386217**
- consegna il **coupon** alla sede de L'Eco di Bergamo
Bergamo - Viale Papa Giovanni XXIII, 118
- manda una **mail** a **trovarisposte@eco.bg.it**
- vai su **www.ecodibergamo.it** e clicca sul banner Trovarisposte

Il tuo quesito **Rubrica** (barra la casella corrispondente all'argomento della tua domanda)

☐ Commercialista
 ☐ Consulente del lavoro

☐ Notaio
 ☐ Amministratore di condominio

Dati del lettore

Nome _____ Cognome _____

Indirizzo _____ Città _____

Tel. _____ E-mail _____

Firma _____

☐ Se desideri mantenere l'anonimato in caso di pubblicazione del tuo quesito barra la casella qui accanto

Informativa privacy. Ti informiamo che i dati forniti verranno utilizzati per dare corso alla richiesta del servizio, e verranno trattati con metodo manuale e informatizzato, da incaricati del Titolare. I dati saranno comunicati ai consulenti esterni, che li tratteranno per poter elaborare il parere richiesto. Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile dare corso al servizio. Puoi esercitare i diritti dell'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003, scrivendo al Titolare del trattamento L'Eco di Bergamo, società editrice S.E.S.A.A.B. spa - Viale Papa Giovanni XXIII, 118 - 24121 Bergamo. Responsabile del trattamento è il Direttore Responsabile Giorgio Gandola.

I pareri degli esperti hanno lo scopo di fornire informazioni di carattere generale. L'elaborazione dei quesiti, per quanto curata con scrupolosa attenzione, non può comportare responsabilità da parte degli esperti e/o dell'Editore per errori o inesattezze. L'elaborazione dei quesiti non sostituisce la consulenza personale del professionista di fiducia.

L'ECO DI BERGAMO